Statuto

Associazione Giovani Medici Milano, Monza e Brianza (AGiMB)

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "Associazione Giovani Medici Milano, Monza e Brianza (AGiMB)".
La sede legale è in Via Sant'Agnese 25, Lissone (MB).
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopo

L'associazione si propone di supportare studenti di medicina, neolaureati, specializzandi e giovani medici, promuovendo attività di:
- formazione e aggiornamento scientifico e professionale;
- orientamento e consulenza professionale;
- eventi di networking e collaborazione tra professionisti;
- creazione e gestione di piattaforme informative e formative;
- stipula di convenzioni con enti, aziende e istituzioni;
- attività culturali, editoriali e di divulgazione scientifica;
- sviluppo di progetti in ambito sanitario e sociale.

Art. 3 – Durata

L'associazione ha durata illimitata, salvo decisione di scioglimento secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- le quote associative versate dai soci;
- donazioni, lasciti, contributi di privati e enti pubblici;
- proventi delle attività associative coerenti con gli scopi statutari;
- eventuali altri proventi destinati all'associazione.

I fondi sono depositati su un conto corrente intestato all'associazione.

Art. 5 – Soci

Possono essere soci:
- studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
- medici abilitati, specializzandi, medici in formazione o liberi professionisti.

Come per altri punti all'interno dello Statuto, saranno possibili delle eventuali delibere sul tema a patto che vengano discusse e sancite dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione avviene su richiesta scritta e accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto:
- di partecipare alle attività associative;
- di votare per l'elezione degli organi sociali;
- di essere informati sull'attività e la gestione dell'associazione.

I soci hanno il dovere:
- di rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- di versare la quota associativa stabilita;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.

Art. 7 – Quota associativa

La quota associativa è fissata in 30 euro una tantum, salvo modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:
- dimissioni volontarie;
- morosità protratta oltre tre mesi;
- comportamento incompatibile con le finalità associative, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è convocata almeno una volta l'anno per:
- approvare il bilancio e le linee programmatiche;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche statutarie e su eventuale scioglimento.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno quattro membri (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere).
I membri, eccetto il Presidente, durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo:
- gestisce le attività ordinarie e straordinarie dell'associazione;
- delibera sulle ammissioni ed esclusioni dei soci;
- propone modifiche allo Statuto.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione.
Ha poteri di ordinaria amministrazione; per gli atti straordinari è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei membri.
Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni.